

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campli	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Vice Presidente
- Avv. Filomena Mancinelli	Cons. Segretario
- Avv. Guido Cappuccilli	Cons. Tesoriere
- Avv. Patrizio Cipriani	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	Consigliere
- Avv. Chiara Sabatini	Consigliere
- Avv. Lucio Schiona	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Carla Tiboni	Consigliere

o o o

L'anno **2017**, il giorno **18** del mese di **maggio**, alle ore **17,30**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza dei Cons. di Bartolomeo, Cappuccilli, Coco, Di Silvestre, Squartecchia, Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

ORE 18,00

- 3) GIURAMENTO AVVOCATI
- 4) CERIMONIA PREMIO ALLA MEMORIA DELL'AVV. BRUNO SULLI
- 5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE CAPPUCILLI)
- 7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - ATTESTATI - VARIE (RELATORE DI BARTOLOMEO)
- 8) RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE (RELATORE CORRADINI)
- 9) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)
- 10) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)
- 11) PROTOCOLLO D'INTESA CNF SU LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA COMPENSI DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI GALASSO - SABATINI)
- 12) SEGNALAZIONE AVV. * (RELATORE CIPRIANI)

- 13) COMUNICAZIONE CNF SU RESOCONTO INCONTRO 9/5/2017 CON EQUITALIA (RELATORE CIRILLO)
- 14) DELIBERA COA NAPOLI SU ELENCHI EQUITALIA PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI DIFESA IN GIUDIZIO (RELATORE CIRILLO)
- 15) RICHIESTA AL TRIBUNALE COMODATO LOCALI GIÀ ASSEGNATI AL CUSTODE
- 16) RICHIESTA DOTT.SSA * SU SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO ADDETTO SEGRETERIA COA
- 17) ISTANZA 12/5/2017 AVV.TI * E * (RELATORE MANCINELLI)
- 18) ESONERO SCUOLA FORENSE ART. 4 COMMA 15 REGOLAMENTO PRATICA FORENSE (RELATORE SQUARTECCHIA)
- 19) PRATICA FORENSE: RELAZIONE PERIODICA PER PATROCINIO SOSTITUTIVO (RELATORE SQUARTECCHIA)
- 20) TIROCINIO FORMATIVO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI E SCUOLA FORENSE ART. 6 BIS COMMA 4 REGOLAMENTO PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)
- 21) RICHIESTA SOGEDA (RELATORE CIRILLO)
- 22) ISTANZA AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI)
- 23) COMUNICAZIONE CNF SU CONTRIBUTO A OCF (RELATORE CAPPUCCILLI)
- 24) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI)
- 25) CONCORSO ODM, FISSAZIONE DATA PROVA SCRITTA (RELATORE SABATINI)
- 26) CONVENZIONI (RELATORI COCO E SCOPONI)
- 27) PROPOSTA ASSIPROFESSIONISTI POLIZZA R.C. PROFESSIONALE E INFORTUNI AVVOCATO (RELATORE SCOPONI)
- 28) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO)
- 29) COMUNICAZIONE COA RIMINI MODALITÀ ASSOLVIMENTO C.U. TRAMITE LOTTOMATICA E DEPOSITO CONTRASSEGNI (RELATORE SCHIONA)
- 30) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SCHIONA)
- 31) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (11/05/2017), il Consiglio l'approva. *A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.*

Gli argomenti all'o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell'ordine seguente.

3) GIURAMENTO AVVOCATI

Prestano giuramento, ai sensi dell'art. 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Ciferni Benedetta, Monaco Mariavittoria, Presutto Francesca.

4) CERIMONIA PREMIO ALLA MEMORIA DELL'AVV. BRUNO SULLI

Dopo il giuramento degli Avvocati, con una breve e commossa cerimonia, viene consegnato all'avv. Marco La Selva, il quale ha conseguito nel Foro pescarese il più alto punteggio nell'esame di abilitazione 2015/2016, il premio alla memoria dell'Avv. Bruno Sulli, istituito dalla Famiglia di quest'ultimo e costituito da una Toga. L'Avv. La Selva riceve il premio dall'avv. Renata Sulli. Gli viene altresì donata una penna dal COA.

Alle ore 18,20 entrano e partecipano alla seduta i consiglieri avv.ti Coco e Cappuccilli.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- a) Il Presidente rende noto che l'ACA S.p.A. ha inviato l'avviso pubblico con annesso regolamento per la costituzione e gestione di un elenco di Avvocati ai fini dell'affidamento di incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'ente per il recupero dei crediti. Il COA, preso atto, delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa.
- b) Il Presidente rende noto che l'Istituto Tecnico Statale "Tito Acerbo" ha richiesto la stipula di convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Pescara per attività di alternanza scuola-lavoro, con l'impegno ad accogliere un'alunna dal 22 maggio al 17 giugno 2017. Il COA delibera di aderire alla proposta dell'Istituto e delega il Presidente alla sottoscrizione della convenzione.
- c) Il Presidente rende noto che la Consulta delle Professioni ha inoltrato in data 8/5/17 il questionario relativo alle osservazioni da presentare, entro il 7/5/17, in relazione alla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio inerente l'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Il Consiglio, preso atto che la richiesta è pervenuta dopo la scadenza del termine per l'adempimento, rilevato che risulta altresì decorso il termine del 12/5/17 previsto per la trasmissione della risoluzione della Regione Abruzzo al Comitato delle Regioni, delibera nulla a provvedere.
- d) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara in data 12/5/2017 ha trasmesso scheda per la richiesta di notizie relativa alla gestione degli immobili utilizzati dagli Uffici Giudiziari del distretto. Il Presidente riferisce altresì che la Segreteria di Presidenza del Tribunale ha chiarito che al COA compete esclusivamente l'indicazione delle persone addette all'Ordine che occupano stabilmente l'edificio del Palazzo di Giustizia. Il Consiglio, dato atto, delibera di comunicare che all'Ordine Avvocati, alla Fondazione Forum Aterni e alla Camera di Conciliazione Forense sono addette 8 unità di personale.
- e) Il Presidente rende noto che il COA di Monza ha inviato la delibera 27/4/2017 sul disegno di legge sulla concorrenza (2085-A) in discussione al Senato. Il COA esprime adesione alla delibera,

dichiarando contrarietà alle norme che prevedono l'ingresso di soci di capitale nelle società tra professionisti.

f) Il Presidente rende noto che il CNF ha informato di aver preso atto della segnalazione del COA sul costo copia DVD nel processo penale e che si attiverà per gli opportuni approfondimenti. Il COA prende atto del riscontro ottenuto dal CNF ed esprime apprezzamento per l'interesse mostrato dal CNF, restando in attesa di conoscere le iniziative che verranno intraprese. Manda per la comunicazione all' Avv. Marina Di Gregorio.

g) il Presidente rende noto che l'Avv. Vincenzo di Girolamo ha comunicato che è convocata la riunione dell'Assemblea dell'Osservatorio per il giorno 06/6/17 alle ore 15,00, con il seguente ordine del giorno: valutazione delle proposte dei gruppi di lavoro "protocolli esecuzioni" e "criteri di trattazione dei processi penali", deliberazioni conseguenti.

Il COA prende atto e delega il Presidente alla partecipazione.

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) autorizzare la Dott. Pezzicoli Giuseppina ad esercitare attività professionale in sostituzione del dominus avv. Cetrullo Annalisa ai sensi dell'art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della presente delibera e per il periodo di cinque anni,
- b) autorizzare il Dott. Masciarelli Manuel ad esercitare attività professionale in sostituzione del dominus avv. Palucci Alessandro ai sensi dell'art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della presente delibera e per il periodo di cinque anni,

come da separati e distinti provvedimenti;

- c) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Paolo D'Onofrio su domanda del 10/05/2017.

Il COA inoltre, vista l'istanza del dott. D'Onofrio di esonero dal pagamento del contributo 2017, nonché la dichiarazione dello stesso circa l'avvenuto pagamento del pregresso dovuto, delibera l'accoglimento.

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE CAPPUCILLI)

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) e la documentazione fornita a corredo in data 08/05/2017 e in data 17/05/2017, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 20/04/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 16/5/2017, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a decreto di espulsione da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti della Prefettura di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminata l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/04/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 16/5/2017, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di espropriazione immobiliare da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminata l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/04/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 15/5/2017, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, limitatamente all'ingiunzione di pagamento per le spese straordinarie dovute, da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminata l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/04/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 16/5/2017, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento consensuale per separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara congiuntamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminata l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 02/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 12/5/2017, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la riscossione dei ratei di pensione maturati e non riscossi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell'INPS, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminata l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 04/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 16/5/2017, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da indebita detenzione di immobile e al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto dinanzi al Tribunale di Pescara dai sig.ri * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminata l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 05/05/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 16/5/2017, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di

risarcimento danni proposto dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 18,39 esce l'Avv. Sabatini

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 09/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di a.t.p. obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell'INPS, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 18,40 rientra il Cons. Sabatini

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 09/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 09/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 09/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di giorni 20 per l'integrazione della domanda con la produzione di copia dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 09/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di giorni 20 per l'integrazione della domanda con la produzione di copia dell'atto che si intende opporre, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 09/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di giorni 20 per l'integrazione della domanda con la produzione di copia dell'atto che si intende opporre, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 11/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex artt. 700, 688, 689-sexies c.p.c. e 1172 c.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del Comune di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 12/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara congiuntamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 12/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 18,49 esce il cons. Scoconi.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 12/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 18,50 rientra il cons. Scoconi

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 12/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, rilevato che in data 17/05/2017 l'istante ha presentato rinuncia alla domanda, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ne prende atto e dichiara il non luogo a provvedere.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 12/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di 10 giorni, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., per spiegare le ragioni della riproposizione dell'istanza, vista l'ammissione per analoga procedura già avvenuta con delibera del 23/07/15.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 12/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 13/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di 10 giorni, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., per spiegare le ragioni per resistere in giudizio tenendo conto che non vengono svolte domande contro l'istante, il quale dovrà spiegare se l'analoga istanza ammessa il 30/6/2016 è stata utilizzata al fine di costituirsi in giudizio.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 15/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 15/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per rilascio di immobile da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dei sig.ri * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 15/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero dei canoni di locazione e oneri condominiali da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dei sig.ri * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 15/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di 20 giorni per indicare il nominativo del legale ovvero per indicare se l'istante, in quanto avvocato, intende difendersi da sé, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 15/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l'affidamento e mantenimento di minore da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 15/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara congiuntamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 16/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per attribuzione di

quota della pensione di reversibilità promosso dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro dalla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 16/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il pagamento di mensilità e TFR da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell'INPS sede di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 16/05/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere il termine di 15 giorni, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., per spiegare le ragioni per cui il reddito indicato nell'autocertificazione, superiore al limite di legge, sia diverso da quello indicato nella dichiarazione dei redditi e per produrre quindi una nuova autocertificazione, qualora la prima depositata riporti dati errati.

- a) Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, il quale, in nome e per conto del sig. * (n. a * il *) , chiede la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 05/06/2014, a seguito di intervenuta modifica dei requisiti reddituali dello stesso *, ne prende atto. dell'avv. * relativa alla revoca da parte del sig. *, ammesso al patrocinio a spese dello Stato il 15/9/2016, del precedente difensore Avv. *, prende atto.
- b) Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, di subentro all'Avv. * nella difesa della sig.ra * (n. a * il *) , ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 09/06/2016, ne prende atto.
- c) Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, di subentro all'Avv. * nella difesa del sig. * (n. a * il *) , ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 18/06/2015, ne prende atto.

Alle ore 19,00 entra e partecipa alla seduta il v. Presidente Squartecchia.

**18) ESONERO SCUOLA FORENSE ART. 4 COMMA 15
REGOLAMENTO PRATICA FORENSE (RELATORE
SQUARTECCHIA)**

Il Consiglio, udito il relatore, delibera che la valutazione circa la possibilità di esonero, per periodi limitati, dalla frequenza della scuola forense di cui all'art. 4, comma 15, del Regolamento pratica, non possa essere rimessa a criteri prestabiliti ma vada valutata caso per caso e, come espressamente previsto dal Regolamento, in relazione alla specifica capacità formativa della struttura, del programma, dell'indirizzo teorico e pratico e dei soggetti organizzatori dei corsi sostitutivi.

**19) PRATICA FORENSE: RELAZIONE PERIODICA PER
PATROCINIO SOSTITUTIVO (RELATORE SQUARTECCHIA)**

Il relatore riferisce che ai sensi dell'art. 4 bis comma 15 del vigente Regolamento per il tirocinio forense "al termine dei primi due semestri di tirocinio, i praticanti devono depositare il libretto presso il Consiglio

dell'Ordine ed illustrare con apposita relazione le attività indicate nello stesso ed i problemi, anche di natura deontologica, trattati nel corso di tale periodo", e che al termine del primo semestre di pratica il tirocinante può chiedere di essere ammesso al patrocinio sostitutivo. Ciò suggerisce di valutare l'opportunità, o meno, di anticipare il deposito di detta relazione al termine del primo semestre di pratica, in funzione proprio della abilitazione al patrocinio sostitutivo e, comunque, tenendo conto che il deposito della relazione non è previsto dal DM 70/16.

Il Consiglio, udito il relatore, delibera di modificare l'art 4 bis comma 15 del Regolamento consiliare della pratica, sostituendo alle parole "*al termine dei primi due semestri*", le parole "*al termine del primo*".

20) TIROCINIO FORMATIVO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI E SCUOLA FORENSE ART. 6 BIS COMMA 4 REGOLAMENTO PRATICA (RELATORE SQUARTECCHIA)

Il Consiglio, udito il relatore, delibera che l'art. 6 bis comma 4 del Regolamento pratica vada interpretato nel senso che il divieto di esonero dalla frequenza obbligatoria e con profitto della scuola forense durante lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari riguarda tutto il periodo della pratica forense, e quindi anche il periodo di un anno valutato ai fini del compimento del tirocinio professionale.

Alle ore 19,22 esce il v. Presidente Squartecchia.

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE (RELATORE DI BARTOLOMEO)

ESONERI

a) Il Consiglio, viste le istanze, delibera di esonerare dall'obbligo formativo:

- l'Avv. *, con esonero totale dal 7/5/2017 al 7/7/2018 ed esonero parziale nella misura del 50% dall'8/7/2018 al 31/12/2019, ai sensi degli artt. 16 e 17 Reg. Coordinato del COA per la Formazione Continua, onerando l'istante di documentare la nascita del figlio. Riserva ogni provvedimento per il triennio successivo;

- l'Avv. *, con esonero parziale al 50% limitatamente all'anno 2017, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. b) Reg. CNF n. 6/14.

b) Il Consiglio, vista la delibera 20/4/2017 con la quale si accoglieva l'istanza di esonero dell'Avv. *, ne delibera la revoca in quanto la sospensione volontaria dall'Albo ex art. 20 comma 2 L. 247/12 non comporta la sospensione dell'obbligo formativo, giusto parere reso dal CNF il 9/4/14, n. 24; mentre l'esonero per maternità è previsto fino al compimento del terzo anno di età del figlio ex art.17 Regolamento coordinato COA, e altre ipotesi di esonero per adempimento dei doveri collegati alla maternità vanno adeguatamente documentate e valutate singolarmente.

8) RICHIESTA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE (RELATORE CORRADINI)

Il Consiglio, letta la nota con la quale il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Pescara chiede notizie in relazione allo stato di salute dell'Avv. * e, udito il Cons. relatore, delibera di richiedere all'Amministratore di sostegno Avv. * certificazione medico sanitaria attestante lo stato attuale

della malattia dell'iscritto e, soprattutto, la possibilità ed i tempi della ripresa dell'attività professionale del medesimo.

9) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)

Il Consiglio, riesaminate le istanze pervenute attraverso la piattaforma, viste le integrazioni, delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei difensori d'ufficio degli avvocati di seguito indicati, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater dell'art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 5 del Regolamento CNF 22/5/15:

Dioguardi Alessandro

Salvatore Giovanna

10) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)

Nulla a provvedere.

11) PROTOCOLLO D'INTESA CNF SU LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA COMPENSI DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI GALASSO – SABATINI)

Il Consiglio, uditi i relatori ed esaminato il protocollo proposto dal CNF, esprime valutazione positiva con riferimento alle tabelle allegate e delibera di sottoporre alla valutazione del COFA, in aderenza al suggerimento del CNF. Manda alla segreteria per la richiesta di inserimento dell'argomento all'ordine del giorno della prossima seduta del COFA.

12) SEGNALAZIONE AVV. * (RELATORE CIPRIANI)

Il Consiglio,

letta l'istanza dell'avv. * con la quale sollecita una verifica del rilievo disciplinare ed in particolare della apparente violazione dell'art. 71 del Codice Deontologico, rinvenibile a suo dire nel contenuto di talune deduzioni difensive svolte dall'avv. *, iscritto al foro di Chieti, nell'ambito del procedimento disciplinare n. 102/2016 a suo carico aperto presso il predetto Consiglio;

rilevato che esulano dalle competenze di questo Consiglio valutazioni di carattere disciplinare, se non al limitato fine della trasmissione degli atti al CDD per quanto di competenza;

rilevato che l'istanza dell'Avv. * è indirizzata anche al Consiglio di Disciplina, delibera nulla a provvedere.

15) RICHIESTA AL TRIBUNALE COMODATO LOCALI GIÀ ASSEGNATI AL CUSTODE

Il Consiglio, considerata l'esigenza della Fondazione Forum Aterni di avere a disposizione spazio adeguato per lo svolgimento del corso di preparazione all'esame di abilitazione forense, delibera di fare richiesta al Presidente del Tribunale di comodato dei locali già nella disponibilità del custode del Palazzo di Giustizia, attualmente inutilizzati.

13) COMUNICAZIONE CNF SU RESOCONTO INCONTRO 9/5/2017 CON EQUITALIA (RELATORE CIRILLO)

L'argomento viene trattato unitamente al successivo.

14) DELIBERA COA NAPOLI SU ELENCHI EQUITALIA PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI DIFESA IN GIUDIZIO (RELATORE CIRILLO)

Il Consiglio, udito il relatore in relazione alla pubblicazione in data 28/4/17 del regolamento del Gruppo Equitalia per la costituzione di elenchi di Avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e di difesa in giudizio, delibera di esprimere adesione a quanto esposto nella delibera 09/5/17 dell'Ordine di Napoli, non ritenendo sufficiente quanto chiarito da Equitalia nell'incontro con il Presidente del CNF.

16) RICHIESTA DOTT.SSA * SU SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO ADDETTO SEGRETERIA COA

Il Consiglio, letta la comunicazione della dott.ssa * la quale, attesa la vigenza della graduatoria per tre anni dalla pubblicazione del concorso pubblico per addetto alla Segreteria dell'Ordine – cat. B1, chiede informazioni sul possibile scorrimento della stessa per contingenti ipotesi di ampliamento organico del COA e/o sul possibile utilizzo della stessa sulla base di convenzioni tra il COA e il Tribunale o altri COA o Enti Pubblici, delibera di dare riscontro comunicando che, allo stato, non sono previsti ampliamenti di organico per il personale di segreteria, unico settore di competenza del COA.

17) ISTANZA 12/5/2017 AVV.TI * E * (RELATORE MANCINELLI)

Il Consiglio, udito il relatore,

- preso atto che in data 12/5/17 gli Avv.ti * e *, dopo avere ricevuto avviso ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. a), del Regolamento CNF n. 2/14, e presa visione degli atti, hanno depositato istanza riguardante la delibera consiliare dell'11/4/2017, con la quale il COA disponeva la trasmissione al CDD in osservanza dell'art.50, comma 4, L. 247/12;
- rilevato che in detta istanza gli Avvocati * *“al fine della tutela della propria immagine e del proprio onore”*, assumono che il COA, nella delibera de qua, avrebbe *“colpevolmente omesso il nome di colui che ha dato impulso alla procedura”*, così rendendo *“difficoltosa l'indicazione del soggetto contro cui potrebbe configurarsi una richiesta risarcitoria per lesione dell'immagine e dell'onore”*, e chiedono *“di avere al più presto copia dell'esposto/segnalazione con cui si è dato impulso al procedimento de quo e copia del verbale dattiloscritto di ciò che il relatore ha dichiarato durante la seduta considerato che, in linea teorica, potrebbe configurarsi anche il reato di diffamazione”*;
- ritenuto di volere prescindere dalla componente ingiustificatamente accusatoria, nonché intimidatoria, dello scritto a firma degli Avv.ti * e *;
- considerato che dalla delibera consiliare 11/04/17, di cui trattasi, emerge con chiarezza che la trasmissione al CDD è avvenuta non già a seguito di esposto o segnalazione esterna, bensì in base al disposto degli artt. 50, comma 4, L.P. e 11, comma 1, Reg. CNF n.2/14. Ed infatti il COA ha acquisito *“notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare”* (ipotetica violazione del divieto di accaparramento della clientela ex art.37 C.D.), laddove un articolo apparso il 04/3/17 sul quotidiano locale on line *“*”*, riguardante le dichiarazioni dei redditi dei * abruzzesi,

riferiva della Srls * con socio al 50% l'*, e la visura camerale rivelava che detta società: a) ha quale oggetto sociale *"la predisposizione di mezzi e servizi per conto terzi di analisi medico legali, bancarie, finanziarie, legali, contabili, assicurative e servizi integrati alle imprese e ai cittadini, compreso il loro procacciamento d'affari, fornitura di consulenza legale stragiudiziale, servizi di brokeraggio (esecuzione di mandati) per conto di professionisti nel settore degli studi legali, commerciali, finanziari, assicurativi, peritali e medico legali, l'attività sarà svolta direttamente o attraverso consulenti abilitati per la parte di attività riservata agli ordini professionali"*; b) ha quale altro socio l'Avv. *; c) ha sede coincidente con quella dello studio professionale degli Avv.ti * e *;

- dato atto, per quanto sopra, che la richiesta avanzata dagli Avv.ti * e * attiene a documentazione non esistente,
- dato atto altresì che agli iscritti è già stata posta a disposizione tutta la documentazione relativa alla notizia di illecito disciplinare da trasmettere al CDD;

delibera

nulla a provvedere sulla istanza degli Avv.ti * e *. Manda alla Segreteria per la comunicazione agli interessati.

21) RICHIESTA SOGEDA (RELATORE CIRILLO)

Si rinvia alla prossima seduta per approfondimenti.

22) ISTANZA AVV. * (RELATORE CAPPUCILLI)

Il Consiglio,

letta l'istanza 16.5.2017 prot. 3594 dell'avv. *;

rilevato che lo stesso per conto della signora * ha presentato richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (n. */2017) e che la stessa è stata dichiarata inammissibile nella seduta del 27.4.2017 in quanto la parte non ha depositato la documentazione consolare ex art. 79 DPR 115/2002;

rilevato che ai sensi dell'art. 126 DPR 115/2002, in caso di declaratoria di inammissibilità, l'istanza può essere riproposta al Magistrato competente, con la conseguenza che il Coa non ha più la possibilità di riesaminarla nel merito, delibera di rigettare l'istanza 16.5.17.

Il Consiglio,

rilevato che l'avv. * sottopone all'attenzione del COA la problematica del rilascio della dichiarazione consolare rappresentando, cosa peraltro riscontrata altre volte, la difficoltà di ottenere la stessa;

atteso che in materia civile non è applicabile la disposizione di che all'art. 94 DPR 115/2002, prevista per i soli procedimenti penali;

ritenuto che l'orientamento del Coa è nel senso di rigettare l'istanza in difetto di allegazione di regolare dichiarazione consolare, alla luce della posizione espressa più volte in giurisprudenza (Corte Cost. 369/2012 e 101/2012. La sentenza 2828/2012 della Cassazione penale, richiamando la decisione 219/1995 della Corte Costituzionale, ha affermato che l'autorità consolare ha *"l'onere di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione indicando gli accertamenti eseguiti"*);

considerato, tuttavia, che secondo un altro orientamento (Cassazione penale 21999/2009) la certificazione consolare non sarebbe prevista a pena di inammissibilità;

ritenuto opportuno sottoporre la questione all'attenzione dei Magistrati del locale Tribunale - i quali hanno il potere di valutare la fondatezza dell'istanza ed eventualmente di revocarla qualora la ritengano, per quanto qui rileva, non adeguatamente documentata – al fine di verificare se un mutamento di orientamento da parte del Coa possa trovare favorevole riscontro o meno da parte della Magistratura,

delibera

di porre la questione al Presidente del Tribunale di Pescara, con richiesta di fornire in argomento un'indicazione unitaria dell'orientamento dei Magistrati del locale Tribunale.

23) COMUNICAZIONE CNF SU CONTRIBUTO A OCF (RELATORE CAPPUCILLI)

Il Consiglio, letta la nota del CNF relativa al versamento del contributo all'OCF per il 2017 pari ad euro 3,30 per ciascun iscritto agli Albi dei COA, delibera di provvedere al pagamento, mandando al Cons. Tesoriere per gli adempimenti connessi.

Alle ore 20,10 escono i cons.ri Schiona e Cappuccilli.

24) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere dell'avv. * il quale chiede di sapere “*se può un avvocato, chiamato a testimoniare dinanzi l'Autorità Giudiziaria in un giudizio civile promosso, per il pagamento dei compensi, da un Collega (già domiciliatario fuori foro) nei confronti del comune assistito, astenersi o meno, trovandosi l'avvocato chiamato a testimoniare ancora investito - in grado ai appello – di mandato professionale dallo stesso assistito (convenuto nel giudizio civile per cui dovrebbe rendersi la testimonianza). L'Avvocato chiamato a testimoniare dovrebbe riferire sulla conoscenza o meno dei rapporti economici intervenuti tra il comune assistito ed il domiciliatario*”;
- udita la relazione del Consigliere avv. Cipriani;
- ritenuto che la richiesta di parere assume carattere generale ed astratto;
- ritenuto altresì che il parere possa essere reso richiamando il complesso normativo di riferimento ed in particolare:
 - o l'art. 51 del nuovo Codice Deontologico secondo il quale “*L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti*”, nuova formulazione che ha evidentemente esteso la portata del dovere di astensione rispetto alla precedente previsione di cui all'art. 58 del previgente Codice Deontologico;
 - o l'art. 6, comma 3°, della L. 31/12/2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Publicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2013, n. 15, secondo il quale: *“L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge”*;

- l'art. 249 c.p.c., rubricato Facoltà d'astensione, secondo il quale: *“Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del Codice di procedura penale relative alla facoltà d'astensione dei testimoni”*;
 - l'art. art. 200 c.p.c. rubricato Segreto professionale, secondo il quale: *1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria [c.p.p. 331, 334]: ... b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai”*;
- ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 87 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità dell'art. 249 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 200 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost. in quanto la complessiva disciplina normativa del segreto di chi esercita la professione forense e della correlativa facoltà di astenersi dal deporre, quale testimone in giudizio, *“risponde all'esigenza di assicurare una difesa tecnica, basata sulla conoscenza di fatti e situazioni, non condizionata dalla obbligatoria trasferibilità di tale conoscenza nel giudizio, attraverso la testimonianza di chi professionalmente svolge una tipica attività difensiva. La facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Il primo, riferito alla condizione di avvocato di chi è chiamato a testimoniare, consiste nell'essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio. Il secondo requisito è riferito all'oggetto della deposizione, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell'attività professionale, situazione questa che può essere oggetto di verifica da parte del giudice. L'esenzione dal dovere di testimoniare non è, dunque, diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una determinata professione. Essa è, invece, destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che ad un difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile per l'esercizio di un efficace ministero difensivo. Da questo punto di vista la facoltà di astensione dell'avvocato non*

costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma e essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza ed il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. L'ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell'ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento.”;

- richiamato, infine, il 2° comma dell'art. 200 c.p.c. secondo il quale “il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.”,

DELIBERA

di rendere il parere nei sensi di cui in motivazione.

Manda alla segreteria per la comunicazione all'avv. *.

Alle ore 20,13 rientra il cons. Cappuccilli.

25) CONCORSO ODM, FISSAZIONE DATA PROVA SCRITTA (RELATORE SABATINI)

Il Consiglio, sentito il relatore, fissa per la prova scritta del concorso per due unità di addetti all'ODM, da svolgersi presso il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano, in data 05/6/2017 ore 15,00; fissa altresì i giorni 29 e 30/5/17 dalle ore 11 alle ore 13 per la consegna, presso la sede dell'Ordine, dei testi da ammettere per la consultazione durante la prova scritta. Manda alla segreteria per la pubblicazione sul sito dell'Ordine delle disposizioni a firma del Presidente della commissione esaminatrice.

26) CONVENZIONI (RELATORI COCO E SCOPONI)

Nulla a provvedere.

27) PROPOSTA ASSIPROFESSIONISTI POLIZZA R.C. PROFESSIONALE E INFORTUNI AVVOCATO (RELATORE SCOPONI)

Il Consiglio, letta la proposta di convenzione della Assiprofessionisti per polizza responsabilità civile professionale e infortuni Avvocato, ne dispone la pubblicazione sul sito.

28) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO)

Si rinvia per l'assenza del relatore.

29) COMUNICAZIONE COA RIMINI MODALITÀ ASSOLVIMENTO C.U. TRAMITE LOTTOMATICA E DEPOSITO CONTRASSEGNI (RELATORE SCHIONA)

Il Consiglio, letta la comunicazione del COA di Rimini avente ad oggetto le modalità di assolvimento del contributo unificato tramite Lottomatica e successivo deposito dei contrassegni, prende atto.

30) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SCHIONA)

- a) Il Consiglio, letta l'istanza con la quale la dott.ssa *, iscritta al Registro dei Praticanti il 3/5/2017, indica il secondo semestre per lo svolgimento della pratica e frequenza della Scuola e chiede l'esonero dalla pratica e dalla Scuola Forense per il primo e terzo semestre;

vista la dichiarazione di svolgimento del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013;

delibera di autorizzare l'esonero dalla pratica per il primo e terzo semestre alla condizione dell'esito positivo del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 e rigetta la richiesta di esonero dalla scuola forense ai sensi dell'art. 6 bis comma 4 del Regolamento consiliare pratica, così come interpretato con delibera odierna.

- b) Il Consiglio, letta l'istanza con la quale la dott.ssa *, iscritta al Registro dei Praticanti il 10/5/2017, chiede l'esonero dalla frequenza della Scuola Forense in quanto sta svolgendo il tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 ed è iscritta al primo anno della Scuola di Specializzazione in Diritto Civile di Camerino;

delibera:

- l'esonero dalla pratica forense per il periodo di un anno alla condizione dell'esito positivo del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013;

- l'esonero parziale dalla scuola forense limitatamente al modulo civile.

- c) Il Consiglio, letta l'istanza con la quale la dott.ssa *, iscritta al Registro dei Praticanti il 10/05/2017, chiede l'esonero dalla Scuola Forense in quanto sta svolgendo il tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013, delibera il rigetto dell'esonero totale ed accoglie l'istanza subordinata di ammissione alla frequenza del modulo civile attualmente in corso, ricordando il rispetto della frequenza minima del 75% delle ore di lezione.

Letta la successiva istanza del 12/5/2017 con la quale la dott.ssa * chiede anche l'esonero dalla pratica forense, delibera l'accoglimento per il periodo di un anno alla condizione dell'esito positivo del tirocinio formativo ex art.73 DL 69/2013.

Alle ore 20,40 esce il cons. Coco.

- d) Il Consiglio, letta l'istanza della dott.ssa *, iscritta al Registro dei Praticanti il 28/04/2016, con la quale chiede di poter svolgere l'ultimo semestre di pratica forense contestualmente al nuovo impegno lavorativo. A tal fine dichiara:

di essere stata assunta a tempo determinato e parziale presso l'Ente Regione Abruzzo – Ufficio di diretta collaborazione del Presidente;

che l'orario di lavoro è di 18 ore settimanali ed è articolato su quattro giorni lavorativi dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,30;

che in data 29/4/2017 è iniziato il terzo semestre di pratica forense;

che, pertanto, svolgerà la pratica presso lo studio del dominus dal lunedì al giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00;

che a conclusione della frequenza del II anno della Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione presso l'Università degli Studi di Teramo, potrà integrare i suddetti orari anche con la giornata del venerdì;

che per la partecipazione alle udienze potrà usufruire di permessi o ferie e vi è una maggiore flessibilità negli orari di lavoro, stante l'assunzione presso l'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente.

Il Consiglio, letta l'istanza della dott. *, rileva che la stessa è iscritta al Registro dei praticanti dal 28/4/16 e che quindi alla stessa si applicano le disposizioni del regolamento della pratica all'epoca vigenti, che prevedono la frequenza dello studio per almeno sei mezza giornate, ne delibera il rigetto.

- e) Il Consiglio, preso atto della integrazione della dott.ssa * alla richiesta di esonero dalla scuola forense per contemporanea frequenza della Scuola Formazione Giuridica "Zincani" con la produzione del programma di diritto civile, penale e amministrativo, delibera l'esonero dalla frequenza della scuola forense dalla data odierna fino al 14/7/2017.
- f) Il Consiglio, letta l'istanza della dott.ssa *, iscritta al Registro dei Praticanti dal 28/4/2016, esonerata da un anno di pratica per svolgimento del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/13 presso la Corte di Appello di L'Aquila, con la quale chiede l'esonero dal residuo modulo di diritto civile della Scuola Forense per concomitante impegno per la frequenza del corso di preparazione al concorso in magistratura e all'esame di abilitazione forense, delibera il rigetto dell'istanza di esonero dalla scuola forense.
- g) Il Consiglio, letta la richiesta di chiarimento della dott.ssa * circa la validità della presenza alle udienze di rinvio per trattative di bonario componimento e senza ulteriori attività, delibera di non ritenere valide dette udienze.

Alle ore 20,55 esce il cons. Cappuccilli.

31) VARIE ED EVENTUALI

Il Consiglio,

sentito il relatore il quale ha interpellato separatamente gli avv.ti * e * in relazione alla istanza della sig.ra *;

atteso che entrambi non hanno manifestato disponibilità a favorire le aspettative conciliative della cliente, prende atto.

Manda alla segreteria per la comunicazione alla sig.ra *.

Alle ore 21,10, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE